

Impiegati dello stato - stipendi – assegni

Progressione verticale – Effetti - Cambio di area di inquadramento - Disciplina della contrattazione collettiva - Assegno ad personam ex art. 24 c.c.n.l. comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri - Abrogazione del divieto di reformatio in peius art. 1, commi 458 e 459, della l. n. 147 del 2013 - Applicazione - Esclusione.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20490 del 21/07/2025 (Rv. 675858 - 01) In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la progressione verticale non comporta un passaggio di ruolo in senso proprio ma solo un cambio di area di inquadramento ed è disciplinato dalla contrattazione collettiva, cui il legislatore ha riservato la determinazione del trattamento retributivo, di modo che l'assegno ad personam previsto dall'art. 24 del c.c.n.l. comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri - determinato nell'ambito della riserva contenuta nell'art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001 - non soggiace all'abrogazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 1, commi 458 e 459, della l. n. 147 del 2013.